COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

145.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (5289);

Rocelli e Santuz: Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna (5779-*bis*);

Cecchetto Coco ed altri: Integrazione della legislazione speciale per Venezia (6211) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* .. 3, 6, 9, 10, 12, 13 15, 16, 18, 20

Cecchetto Coco Alessandra (gruppo verde) 9, 12 13, 15, 18

D'Amelio Saverio, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 6, 9, 10, 12 13, 15, 16, 19

Pellicani Giovanni (gruppo comunista-PDS) 13, 16

Rocelli Gian Franco (gruppo DC), *Relatore* 3, 9 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 12, 18

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 20

Allegato (Dichiarazione di voto finale):

Pellicani Giovanni (gruppo comunista-PDS) 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 20,20.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Mundo e Donati sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Vazzoler e Cecchetto Coco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (5289); e delle proposte di legge Rocelli e Santuz: Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna (5779-bis); Cecchetto Coco ed altri: Integrazione della legislazione speciale per Venezia (6211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia », già approvato dal Senato nella seduta del 22 novembre 1990, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rocelli e Santuz: « Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna »; Cecchetto Coco ed altri: « Integrazione della legislazione speciale per Venezia ».

Informo la Commissione che la V Commissione ha adottato, in data 16 gennaio 1992, la seguente decisione:

« Parere favorevole, a condizione che sia precisato che i mutui che l'Università Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura contrarranno con oneri a carico del provvedimento e per le finalità ivi previste, non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ».

Inoltre, la I Commissione ha trasmesso la seguente decisione:

« Parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'articolo 6-*bis* ».

Ricordo che, nella seduta dell'altro ieri, la Commissione ha adottato il testo base formulato dal Comitato ristretto.

L'onorevole Rocelli ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Questa legge di spesa per la salvaguardia di Venezia, Chioggia a la laguna è importante per due ordini di motivi. Innanzitutto si tratta del maggior stanziamento mai disposto, anche se debbo sottolineare che 1.750 miliardi non rappresentano che il 10 per cento dell'intervento globale necessario per la salvaguardia della città lagunare.

In secondo luogo, questa è la prima volta che ci si richiama non a studi, progettazioni e sperimentazioni, ma a progetti cantierabili, nonché di accertata e indifferibile necessità. Basti pensare all'escavo dei rii.

Questo progetto di legge, pertanto, si inserisce nella logica della filosofia che ha orientato la legge n. 798 del 1984 e che ha operato alcune scelte mirate.

A questi finanziamenti, che privilegiano naturalmente istituzioni ed enti che possono contrarre mutui, debbono aggiungersi altri 450 miliardi già disponibili per la spesa e relativi alla legge n. 360, appena approvata, nonché allo stanziamento disposto in tabella *d)* per il 1992 ed al recupero di quanto disposto dal disegno di legge finanziaria per il 1988 che rimodula 250 miliardi per il 1992 e 1993, parte dei quali già impegnati.

Quindi, nel corso dell'anno, lo Stato stanzia per il prossimo triennio non meno di 2.200 miliardi. Dico questo anche in polemica con chi ha speso molte parole, ma è stato avaro nel fornire risorse per la salvaguardia di Venezia, pur ottenendone strumentalmente un ritorno gratuito notevole dal punto di vista dell'immagine.

In questo contesto intendo liquidare anche le polemiche provocate sull'argomento dalla stampa, anche internazionale, e le inaccettabili proposte che volevano collocare Venezia al di fuori della tutela del nostro ordinamento, sia nazionale sia locale.

Debbo anche riferire che il progetto di legge al nostro esame tiene in debito conto i contenuti di un ordine del giorno approvato all'unanimità dal comune di Venezia e trasmesso alla nostra Commissione.

Inoltre, questa normativa è volta a consentire il rifinanziamento delle attività finalizzate alla salvaguardia ed al recupero socio-economico, oltre che fisico, ambientale ed architettonico, della città di Venezia e della sua laguna. Essa si inserisce nell'alveo della legge n. 798 del 1984 e della più recente n. 360 del 1991, con cui costituirà un sistema normativo unitario.

L'impianto dello schema legislativo in esame è caratterizzato dalla circostanza che, in base alle previsioni in esso contenute, gli enti in esso considerati – ed a diverso titolo attuatori delle complesse azioni di salvaguardia e recupero della laguna di Venezia – potranno perfezionare mutui quindicennali, le cui rate di ammortamento per capitali ed interessi saranno integralmente rimborsati dallo Stato (articolo 1).

Il sistema delineato, che discende direttamente dalle previsioni della legge finanziaria per l'anno in corso – che ha individuato quali limiti di impegno gli accantonamenti previsti per la prosecuzione degli interventi per Venezia – garantirà un flusso di finanziamenti, pari a circa 1.800 miliardi, idonei a consentire nuovo e significativo sviluppo all'azione di salvaguardia e recupero della città di Venezia.

Giova porre mente, infatti, che gli ultimi finanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi indicati dalla legge n. 798 del 1984, sono stati stanziati con la legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per l'anno 1988). In tale legge è stata prevista un'autorizzazione di spesa pari a 800 miliardi di lire nel triennio 1988-1990. Peraltro tale allocazione ha subìto numerose rimodulazioni, tanto che 250 miliardi dei richiamati 800 saranno disponibili solo nel biennio 1992-1993.

Proprio la particolare situazione in cui versa l'azione di salvaguardia di Venezia e della sua laguna (sono infatti state concluse le sperimentazioni più significative e sono state individuate e programmate le linee di intervento attraverso cui procedere nei diversi settori) ha suggerito il ricorso al sistema dei mutui che potrà assicurare nel breve periodo una massa di risorse finanziarie significative. Tale manovra permetterà di sviluppare le iniziative avviate scongiurando, così, il pericolo di compromettere quanto sino ad oggi realizzato nonché di rendere inutilizzabili i risultati scientifici e sperimentali acquisiti.

Per definire le quote di finanziamento da attribuire ai diversi enti considerati è stato adottato, in larga misura, il criterio proporzionale in virtù del quale sono state ripartite le somme stanziate dalle leggi n. 798 del 1984, n. 910 del 1986 e n. 67 del 1988.

A tale riguardo, va chiarito che allo stato attuale il richiamato criterio è ancora efficace ed idoneo a garantire una corretta ripartizione delle risorse complessive disponibili; un criterio che trova la propria ragione – e pertanto il proprio presupposto – nel reale fabbisogno dei singoli enti preposti alla realizzazione degli interventi. Infatti il principio proporzionale seguito assicurerà alle singole amministrazioni risorse adeguate per intraprendere gli interventi che risultano immediatamente eseguibili.

Nella proposta di legge in argomento è stato, altresì, inserito uno specifico richiamo agli interventi di competenza regionale direttamente finalizzati al disinquinamento ed alla prevenzione dell'inquinamento che dovranno essere eseguiti secondo le previsioni contenute nel « Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente riversante nella laguna di Venezia » (approvato dal consiglio regionale della regione Veneto) all'interno dell'intero bacino scolante in un quadro programmatico unitario. Infatti, ormai è parte del patrimonio tecnico-scientifico comune la conclusione che per effettuare una efficace azione di disinquinamento è indispensabile operare in diversi settori, in forma unitaria e nell'ambito dell'intero bacino scolante in laguna il quale costituisce quella porzione territoriale il cui assetto ambientale incide in maniera determinante sul delicato equilibrio dell'ecosistema lagunare (articolo 3).

È stato fatto richiamo, infine, a quel complesso di interventi di escavo dei rii (sistema fognario del centro storico di Venezia) e di conservazione e recupero del patrimonio immobiliare prospiciente i rii, la cui realizzazione non può esser ulteriormente rinviata a meno di non penalizzare in modo pressoché irrimediabile la situazione ambientale, oltreché il sistema di circolazione via acqua e la sicurezza statica e la conservazione del patrimonio edilizio della città (articolo 4).

Proprio in considerazione della importanza e della specificità del richiamato complesso di interventi – che attengono a competenze diverse (regioni e comuni), e possono, altresì, incidere su opere di altra natura –, ed in ragione dell'esigenza di garantire omogeneità tecnico-progettuale, oltreché il necessario coordinamento della fase realizzativa, è stata inserita una specifica disposizione in virtù della quale gli enti coinvolti dovranno concludere un accordo di programma, *ex* articolo 27 della legge n. 142 del 1990, che costituirà lo strumento di compensazione delle diverse esigenze ed un efficace momento di coordinamento di una serie di complesse problematiche tecnico-scientifiche che debbono – per poter essere correttamente risolte – essere affrontate in via ordinaria.

A tale accordo dovrà intervenire anche l'amministrazione periferica dello Stato competente alla esecuzione degli interventi di difesa per *insulae* che, per poter porre mano alla realizzazione di questi interventi, ha avviato una serie di studi e progetti propedeutici così come richiesto dal comitato *ex* articolo 4 della legge n. 798 del 1989.

Infatti, è evidente che l'escavo dei rii e la esecuzione delle opere necessarie per realizzare il sistema fognario della città di Venezia sono strettamente collegati ed intimamente connessi sotto l'aspetto tecnico-progettuale agli interventi di difesa per le *insulae*.

Inoltre, è stato specificatamente riconosciuto e disciplinato il potere sostitutorio del comune di Venezia ai privati che non dovessero provvedere alla realizzazione delle opere di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii, qualora l'accertamento di consistenza della medesima rilevi, anche ai fini di tutela dell'incolumità, l'esigenza di intervenire.

La necessità di inserire tale articolata norma è direttamente collegata all'esigenza di provvedere tempestivamente alla soluzione di un problema complesso che potrà dirsi effettivamente superato solo se e qualora l'insieme degli interventi di escavo dei rii, di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti gli

stessi e di realizzazione del sistema fognario, sarà effettivamente ultimato.

Alla proposta di legge in argomento sono stati presentati due emendamenti da parte dell'onorevole Vazzoler: mentre il primo è volto a disciplinare più dettagliatamente il traffico acqueo, anche attraverso la modifica e la revisione di alcune norme sanzionatorie del codice della navigazione, l'altro è finalizzato ad indicare la metodologia attraverso la quale il Ministero dei lavori pubblici ed il magistrato alle acque dovranno, per mezzo del proprio concessionario, procedere alla realizzazione delle opere di competenza. Tale emendamento è stato apprezzato dalla Commissione.

Con esso, inserendosi perfettamente nel contesto normativo della proposta di legge, si è voluto significare che le opere di regolazione delle maree da realizzare alle tre bocche di porto dovranno essere eseguite dopo la realizzazione di una serie di interventi. In particolare, mi riferisco alle opere di regolazione delle maree (previste nella scheda n. 5 del piano generale degli interventi), da realizzare nelle tre bocche di porto. Tali opere dovranno essere eseguite quando avranno raggiunto un adeguato grado di sviluppo i seguenti interventi: adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari; difesa dalle acque alte degli abitati insulari; ripristino della morfologia lagunare; arresto del processo del degrado della laguna; difesa dei litorali; sostituzione del traffico petrolifero in laguna; apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

La verifica del raggiungimento di tale adeguato avanzamento è rimessa – nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 della già citata legge n. 798 – al comitato di indirizzo, coordinamento e controllo che presiede all'attuazione dell'intera azione di salvaguardia.

Questo emendamento dell'onorevole Vazzoler è stato inserito nella proposta di legge della quale rappresenta un momento di ulteriore approfondimento e specificazione.

Il primo degli emendamenti presentato dallo stesso collega – al quale va rivolto un sincero ringraziamento per la sensibilità dimostrata – verrà trasformato da quest'ultimo in un ordine del giorno per non allungare ulteriormente i tempi di approvazione di questa normativa.

Prima di concludere, signor presidente, vorrei fare alcune osservazioni sui pareri espressi dalle Commissioni I e V. Mentre trovo giusto l'adeguamento alla condizione posta dalla Commissione bilancio, considero alquanto difficile accettare quella indicata dalla Commissione affari costituzionali. Quest'ultima, tra l'altro, aveva già espresso parere favorevole sull'articolo 6-*bis*.

I pareri favorevoli delle Commissioni competenti in materia di bilancio e della Commissione lavoro pubblico e privato erano incondizionati: quindi, è evidente che, a questo punto, si potrebbe sollevare un conflitto di competenza anche perché considero un'ingiustizia il condizionamento che ora ci viene imposto con gli attuali pareri.

Lascio alla sua considerazione, signor presidente, l'opportunità di non procedere all'approvazione dell'articolo 6-*bis*.

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, per quanto mi riguarda, non posso che far rispettare le condizioni poste dalle Commissioni che hanno espresso i pareri. Pur comprendendo le ragioni che lei ha esposto, nel caso approvassimo tale articolo, lo dovremmo trasmettere alle stesse Commissioni per il riesame, non avendo rispettato la condizione che ci è stata posta.

Pur comprendendo le ragioni che hanno ispirato questo articolo 6-*bis*, che potrà essere inserito in un altro testo di legge, ritengo opportuno rispettare la condizione posta dalla Commissione, eventualmente chiedendone lo stralcio.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si riserva di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2.

2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative la regione del Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui alle lettere *a), c), d)* e *l)* dell'articolo 3 della legge n. 798 del 1984, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'università Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura, sono autorizzati a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e nell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con Istituti di credito speciali, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dagli istituti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento maggioritario degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento sarà corrisposto alla prima rata di ammortamento.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed i seguenti articoli aggiuntivi:

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole e nell'anno 1993 *con le seguenti* e dell'anno 1993.

1. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Moto ondoso e disciplina del traffico acqueo).

1. Al fine di preservare l'equilibrio ambientale e di ridurre le cause di inquinamento liquido, gassoso, idrodinamico e da rumore, la regione Veneto esercita le competenze in materia di navigazione all'interno della Laguna di Venezia, ai sensi e per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. .....

2. Per il raggiungimento degli scopi prefissati dal comma 1 del presente articolo, la regione Veneto provvederà a definire gli strumenti necessari quali:

a) Un'efficace metodologia di organizzazione e controllo della navigazione lagunare tramite specifica immatricolazione delle imbarcazioni a motore circolanti in Laguna di Venezia.

b) L'individuazione di precisi limiti di velocità per i diversi natanti e di divieti di circolazione acquea a motore.

c) L'adozione di specifiche caratteristiche tecniche per gli scafi e i motori dei mezzi circolanti in Laguna di Venezia.

d) Il contingentamento dei natanti a motore circolanti nei centri storici e nelle isole della Laguna di Venezia.

f) Un adeguato sistema sanzionatorio.

3. Il Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 è autorizzato a prevedere specifici programmi di ricerca tecnico-sperimentale per la realizzazione degli obiettivi del presente articolo.

4. L'articolo 1231 del codice della navigazione viene così sostituito:

« 1231 – Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigiazione o in materia di tutela contro il moto ondoso nella Laguna Veneta è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila ».

5. L'articolo 1232 del codice della navigazione viene così sostituito:

« 1232 – Pene accessorie e misure di sicurezza. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1219, 1222, 1228 e dall'articolo 1231 in relazione alle disposizioni regolamentari emesse in materia di tutela contro il moto ondoso dalle autorità competenti all'esercizio dei poteri di polizia nella Laguna Veneta importa la sospensione dei titoli ovvero della professione.

Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216 e dall'articolo 1231 in relazione alle disposizioni regolamentari emesse in materia di tutela contro il moto ondoso dalle autorità competenti all'esercizio dei poteri di polizia nella Laguna Veneta può essere ordinaria la confisca dell'aeromobile o del natante ».

1. 01.

Cecchetto Coco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 10 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – 1. I comuni di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di trasferimento di proprietà siti nel comune ».

2. Al fine di cui al comma 1 qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, deve essere comunicato dal notaio stipulante almeno sessanta giorni prima della data di stipulazione al sindaco del comune competente per territorio.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a favore di parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili destinati ad uso abitativo e non locati avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni, che non siano proprietari di altri immobili destinati ad uso di abitazione nel medesimo comune e che si

impegnino ad adibire l'immobile stesso a propria abitazione.

5. il diritto di prelazione di cui al presente articolo può essere trasferito alle aziende speciali comunali o al locatario. Ogni atto compiuto in violazione di quanto disposto ai precedenti comma, è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice.

1. 02.

Cecchetto Coco.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole all'emendamento 1.1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Mi astengo nella votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02, presentati dall'onorevole Cecchetto Coco.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore.* Sono contrario all'articolo aggiuntivo 1.01, per le ragioni che sono state illustrate nella mia relazione. Sono contrario, altresì, all'articolo aggiuntivo 1.02, perché, in caso di approvazione in linea di principio, occorrerebbe acquisire i pareri di molte Commissioni, il che impedirebbe l'approvazione definitiva del provvedimento in questa legislatura.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario e si associa alle ragioni espresse dal relatore.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Ritiro l'articolo aggiuntivo 1.01, preannunciando l'intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno. Mantengo invece l'articolo aggiuntivo 1.02, riguardante l'attribuzione di un diritto di prelazione ai comuni di Chioggia e Venezia. Chiedo pertanto che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo Cecchetto Coco 1.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto)

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato alle acque di cui all'articolo 3, lettere *a), c), d)* ed *l)* della legge 798 del 1984 e all'articolo 2, lettera *a),* della legge 360 del 1991 affidati in regime di concessione sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'Aereoporto « Marco Polo » di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

3. Per gli interventi di competenza della Regione del Veneto di cui all'articolo 5 della legge 798 del 1984 e di cui all'articolo 2, lettera *b),* della legge 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di

lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 4.

4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui all'articolo 6 della legge 798 del 1984, nonché di cui all'articolo 2, lettera *c)*, della legge 360/91 sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza ad altri interventi di restauro e risanamento, di cui alla lettera *a)* dell'articolo 6 della legge 798 del 1984, è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4. Di tale disponibilità una quota pari al 15 per cento è assegnata al Comune di Chioggia. Per gli ulteriori interventi di cui al comma 4, si applica la disposizione di cui al secondo comma del citato articolo 6.

6. Una ulteriore quota di limiti di impegno pari a lire 6 miliardi con decorrenza dal 1993 e 5 miliardi con decorrenza dal 1994 è destinata dal Comune di Venezia alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 4.

7. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della Provincia di Venezia sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

8. Per gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'Università Cà Foscari e dell'Istituto universitario di Architettura sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 milioni con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'artiolo 2, comma 8, aggiungere, in fine, il periodo I relativi mutui non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. 1.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È *approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È *approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2-*bis*.

1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici – Magistrato alle Acque, di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono eseguiti secondo il Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 798 del 1984.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

a) opere di regolazione delle maree;

b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;

c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;

d) ripristino della morfologia lagunare;

e) arresto del processo di degrado della laguna;

f) difesa dei litorali;

g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree;

3. In particolare è destinata agli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.

4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera *a)* del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 798 del 1984, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere *b), c), d), e), f),* e *h)* del comma 2 del presente articolo nonché all'acquisizione del parere della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia.

(È approvato).

Informo la Commissione che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 2-*ter*.

1. In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, a norma dei vigenti strumenti urbanistici, o comunque censite come abitazioni dal nuovo catasto edilizio urbano, ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del contribuente, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito è determinato in misura pari al o al triplo dei canoni di locazione, in conformità alle leggi vigenti in materia in tale periodo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le unità immobiliari di cui al medesimo comma sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alla prima unità immobiliare non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente, ove il contribuente medesimo, od un suo parente in linea retta fino al secondo grado, abbia utilizzato l'unità immobiliare interessata, anche saltuariamente, esercitando un'attività lavorativa stabile, od una regolare attività di studio, nell'ambito del comune in cui è ubicata la predetta unità immobiliare;

b) alle unità immobiliari legittimamente adibite ad usi diversi da quello abitativo, nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e di ogni provvedimento abilitativo previsto, richiesto e rilasciato;

c) alle unità immobiliari per le quali siano richiesti i previsti provvedimenti abilitativi all'effettuazione di interventi, nonché a quelle per le quali tali provvedimenti siano stati rilasciati, per il periodo di validità dei provvedimenti medesimi, ed altresì, dopo l'ultimazione degli interventi, fino alla data di rilascio dei provvedimenti abilitati all'utilizzazione e per i primi sei mesi da tale data, purché questi ultimi provvedimenti siano richiesti entro 15 giorni dall'ultimazione degli interventi.

4. Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del comma 1 non si applica nessun'altra vigente disposizione relativa alla determinazione del reddito.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposizione in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data.

6. Ai fini della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti i proprietari o usufruttuari di unità immobiliari ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono tenuti a comunicare al sindaco competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se le unità immobiliari medesime siano adibite a propria abitazione principale, ovvero siano date in locazione, indicando le generalità del locatario, ovvero se sussista una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Ogni variazione rispetto alla comunicazione di cui al comma 6 deve essere parimenti comunicata al sindaco entro 15 giorni dal suo verificarsi.

8. I contravventori agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con l'ammenda di lire cinque milioni.

2-*bis*. 01.

Cecchetto Coco.

Dopo l'articolo 2-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 2-*quater*.

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 789 », sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della citata legge n. 360 del 1991, è sostituito dal seguente:

« 4. Il comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 13 della legge 24 novembre 1984, n. 789, sono abrogati ».

3. Le competenze urbanistiche della Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si esercitano dando un parere vincolante, relativamente agli strumenti urbanistici dei comuni presenti nell'ambito comprensoriale definito a norma della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49, e cioè i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

2-*bis*. 02.

Cecchetto Coco.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Faccio notare che al comma 4 è stata omessa la lettera *g)*, ritengo per un refuso tipografico. Qualora questa ipotesi non dovesse essere confermata, dovrei presentare per ripristinare tale lettera un emendamento, che ho già predisposto, assorbendo l'emendamento Vazzoler.

SERGIO VAZZOLER. La collega Cecchetto Coco ha ragione.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io ritengo che abbia ragione.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Ad avviso del relatore, in sede di coordinamento nel comma 4 deve essere ripristinato il riferimento alla lettera *g)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 2-*bis*. 01 presentato dall'onorevole Cecchetto Coco.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Anche questo è un emendamento che si riferisce agli incentivi e disincentivi, da poter applicare relativamente al centro

storico all'interno di un provvedimento in materia di programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia.

In considerazione della necessità, testé sottolineata, di velocizzare l'*iter* del provvedimento, ritiro questo articolo aggiuntivo, che ripresenterò come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Cecchetto Coco 2-*bis*. 02.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sia per le ragioni espresse nella relazione sia perché con questo articolo aggiuntivo si inciderebbe su aspetti di carattere amministrativo modificati con legge solo tre mesi fa. Invito pertanto l'onorevole Cecchetto Coco a ritirarlo.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo chiede il ritiro.

GIOVANNI PELLICANI. Prego anch'io la collega Cecchetto Coco di ritirare l'articolo aggiuntivo, non perché non ne condivida il contenuto, bensì perché ritengo che innovazioni legislative come questa vadano rinviate alle nuove Camere. Credo che l'argomento possa essere oggetto di valutazione del Comitato per Venezia.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*bis*. 02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Gli interventi di competenza della Regione del Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento dovranno essere eseguiti in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente riversante sulla laguna di Venezia, approvato dal Consiglio regionale della Regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Gli interventi di competenza del Comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguita anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della Regione del Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del Piano di cui all'articolo 3, comma 1, dovranno essere eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvederanno a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii l'Autorità comunale dovrà verificare lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, inviterà i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione indicando altresì un termine non superiore a 90 giorni, il limite del contributo concesso

ed assegnando, altresì, il limite entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto tale termine senza che i proprietari abbiano intrapreso gli interventi, il Comune è autorizzato ad eseguire i lavori addebitando ai privati proprietari la differenza tra i costi eventualmente sostenuti ed il contributo che sarebbe stato loro concesso. Di tale facoltà il Sindaco dovrà dare notizia ai privati proprietari attraverso l'invito di cui al precedente capoverso.

3. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare la situazione di cui al comma 2 il Comune potrà autorizzare la Società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 a realizzare i lavori di manutenzione delle fondazioni. In tal caso i costi sostenuti dalla Società saranno ad essa rimborsati dai privati.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole realizzazione di opere igienico-sanitarie *inserire le seguenti* nonché gli interventi della regione Veneto volti al ripristino delle esistenti strutture fognarie nel comprensorio di Venezia ed all'eventuale completamento delle tratte fognarie sperimentali già iniziate.

4. 1.

Cecchetto Coco.

All'articolo 4, sostituire gli ultimi due periodi del comma 2 con i seguenti:

Scaduto il termine, senza che i proprietari abbiano intrapreso gli interventi, il Comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge egli stesso l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4. 2.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Il compendio demaniale denominato « Area di S. Basilio », è individuato al foglio 14, mappali 3286, 3884, 2829, 3268, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 3289, 2747, 2741, 2747, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3898, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205, 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3257, 3256, 3296, 3295, 3885, 3283, 3298, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 360, per essere destinato alle finalità di residenza e servizi per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme destinate al comune per le predette finalità.

2. È altresì trasferito in proprietà al comune di Venezia il compendio demaniale denominato « Forte Gazzera » e individuato al foglio 10 del Catasto Urbano del comune di Venezia, mappali « A » e numero 136, 147, 148, 149, di Venezia ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 360, per essere destinato a parco pubblico e servizi. Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

4. 01.

Cecchetto Coco.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. L'emendamento 4.1 si richiama al piano direttore. Si tratta di una norma già approvata in sede regionale.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Pur non essendo contrario sul merito della questione, invito l'onorevole Cecchetto Coco a ritirare l'emendamento 4.1, anche perché sperimentazioni iniziate e non condotte a compimento rappresenterebbero una sorta di cattedrale nel deserto.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Invito l'onorevole Cecchetto Coco a ritirare l'emendamento 4.1.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2 del relatore.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Accogliendo l'invito del relatore e del Governo, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Invito l'onorevole Cecchetto Coco a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.01.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo chiede il ritiro di questo articolo aggiuntivo.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Accolgo l'invito del relatore e del Governo e ritiro l'articolo aggiuntivo 4.01, riservandomi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Le somme complessive di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5 sono destinati agli interventi indicati dalla legge n. 798 del 1984 e dalle legge n. 360 del 1991, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984.

(È approvato).

ART. 6.

1. Nel 1994 il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 dovrà, sulla base dei programmi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verificare lo stato di attuazione dei lavori nonché le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole Amministrazioni. Il Comitato riferirà i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che dovrà, in base ai risultati acquisiti, proporre ulteriori rifinanziamenti della legge speciale per Venezia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6-*bis*.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989, può essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche rivestite, secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Il personale interessato deve essere sottoposto, su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a prova selettiva, intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità a cura di apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composta da un dirigente generale, in qualità di presidente, e da due membri scelti tra i dirigenti superiori, appartenenti ai ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto verranno fissati le modalità e i contenuti della prova stessa.

3. Al riassorbimento dell'eventuale soprannumero si provvede utilizzando i posti che si rendano disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'organico dei corrispondenti profili professionali.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, valutato in lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 1992 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conformemente al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ho presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6-bis.

6-*bis*. 1.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

GIOVANNI PELLICANI. Sono personalmente contrario all'emendamento soppressivo presentato dal presidente, ma voterò a favore per non compromettere l'approvazione finale del progetto di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha espresso parere contrario all'emendamento 6-*bis*.1, mentre il Governo ha espresso parere favorevole.

Trattandosi di un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo 6-*bis*, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(È respinto).

L'articolo 6-*bis* s'intende pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e 250 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia » iscritto nel bilancio triennale 1992-1994 tra i fondi per i provvedimenti legislativi in conto capitale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-*bis*.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. 01.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« L'VIII Commissione,

valutata la necessità di intervento conservativo della Basilica di S. Marco e sul patrimonio della Provveditoria della Basilica stessa,

verificato che la legge finanziaria 1992 non provvede alcun accantonamento a tale scopo contrariamente a quanto invece avveniva negli anni trascorsi

impegna il Governo

a disporre nel finanziamento disposto dalla tabella D della legge finanziaria 1992 per gli interventi per Venezia del Ministero dei lavori pubblici, una riserva di almeno lire 5 miliardi da assegnare direttamente alla Provveditoria di S. Marco e da destinare agli interventi previsti nella presente legge ».

0/5779-*bis*-5289-6211/1/VIII
Rocelli, Cerutti.

« L'VIII Commissione,

al fine di preservare l'equilibrio ambientale, di ridurre la cause di inquinamento liquoso, gassoso, idrodinamico e da rumore,

impegna il Governo

a sollecitare la Regione Veneto a provvedere a:

a) un'efficace metodologia di organizzazione e controllo della navigazione lagunare tramite specifica immatricolazione delle imbarcazioni a motore circolanti in Laguna di Venezia;

b) l'individuazione di precisi limiti di velocità per i diversi natanti e di divieti di circolazione acquea a motore;

c) l'adozione di specifiche caratteristiche tecniche per gli scafi e i motori dei mezzi circolanti in Laguna di Venezia;

d) il contingentamento dei natanti a motore circolanti nei centri storici e nelle isole della Laguna di Venezia;

e) un adeguato sistema sanzionatorio ».

0/5779-*bis*-5289-6211/2/VIII.
Cecchetto Coco, Vazzoler, Pellicani.

« L'VIII Commissione,

impegna il Governo

a trasferire in proprietà al comune di Venezia, ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 360, il compendio demaniale denominato " Area di S. Basilio " per essere destinato alle finalità di residenza e servizi ».

0/5779-*bis*-5289-6211/3/VIII.
Cecchetto Coco, Boselli, Pellicani, Rocelli, Galli, Cerutti, Vazzoler, Ronchi.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Signor presidente, nell'illustrare il primo ordine del giorno di cui sono firmatario, desidero ricordare che nel testo originario del provvedimento erano stati inseriti 5 miliardi per la basilica di San Marco; tra l'altro in sede di redazione del disegno di legge finanziaria avevamo concordato di assorbire tale somma nel disegno di legge Prandini già approvato dal Senato. Pertanto, senza tale previsione verrebbe meno il necessario sostegno per provvedere anche alla semplice manutenzione di uno dei più importanti monumenti italiani. Credo che accogliere questo ordine del giorno sia il minimo che il Governo possa fare per garantire le opere di intervento conservativo della Basilica di San Marco.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Accetto l'ordine del giorno Rocelli e Cerutti 0/5779-*bis*-5289-6211/1/VIII ed accetto come raccomandazione gli ordini del giorno Ceccetto Coco ed altri 5779-*bis* -5289-6211/2/VIII e Ceccetto Coco ed altri 5779-*bis*-5289-6211/3/VIII.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore.* No, signor presidente.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto, avvertendo la Commissione che l'onorevole Pellicani è autorizzato a trasmettere dichiarazione di voto finale scritta, che verrà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

SERGIO VAZZOLER. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel dichiarare a nome del gruppo socialista il voto favorevole sul provvedimento al nostro esame, desidero ringraziare in particolar modo il relatore che si è impegnato a recepire nel testo l'importante questione – ormai divenuta una convinzione diffusa – relativa alle priorità degli interventi.

Con questo intervento legislativo sarà possibile eseguire opere importanti nel settore del disinquinamento e nell'escavo dei rii, problema vitale per la città, ed importanti interventi per l'edilizia abitativa. Ritengo positivo, inoltre, aver introdotto il completamento di alcune opere, come quelle necessarie a dare una dignità adeguata all'aeroporto di Venezia, che per volume di traffico è il terzo nel nostro paese, o gli interventi per l'università.

Tuttavia, esprimo anche un po' di amarezza perché a causa delle motivazioni tecniche che tutti conosciamo, cioè la difficoltà ad affrontare problemi che potevano compromettere la conclusione dell'iter legislativo, non è stata affrontata la questione del moto ondoso che è divenuta, soprattutto negli ultimi tempi, prioritaria per la città. A tale riguardo abbiamo approvato un ordine del giorno ed auspico che al più presto il Parlamento sia in grado di affrontare questo tema anche dal punto di vista normativo, considerando le rilevanti difficoltà derivanti dalle competenze plurime nelle acque interne della laguna di Venezia.

Ad ogni modo il risultato complessivo raggiunto è senz'altro positivo e credo che l'approvazione di questo provvedimento possa dimostrare che Venezia sta a cuore all'intero paese, al di là delle valutazioni espresse a livello europeo ed internazionale, e che il governo della città e della regione veneta sia in grado di mantenere questo impegno, realizzando al più presto le opere importanti e necessarie.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Annuncio l'astensione del mio gruppo su questo provvedimento. Infatti, siamo perplessi per il fatto che, nel momento in cui l'indebitamento dello Stato è così elevato, si debba ricorrere a mutui, trattandosi di un meccanismo non condivisibile.

È vero che, all'interno di questo progetto di legge, abbiamo ottenuto cose molto importanti, soprattutto in relazione ai contenuti dell'articolo 2-*bis* ed alla priorità attribuita alle opere di ripristino della morfologia lagunare, per l'arresto del processo di degrado della laguna, per la difesa dei litorali, per la sostituzione del traffico petrolifero, per l'apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree. Tutti questi elementi rappresentano un risultato importante seguito al dibattito che si è svolto negli ultimi anni nell'ambito delle associazioni ambientalistiche nella città di Venezia.

L'articolo 3 fa riferimento ai fondi destinati alla regione Veneto con riferimento al piano direttore approvato all'unanimità del consiglio regionale il 19 dicembre dello scorso anno: anche questa

ci pare un'acquisizione importante poiché dimostra una tendenza al cambiamento della filosofia e della cultura che hanno informato i provvedimenti legislativi in questo settore. Ora, infatti, si tende a non inquinare piuttosto che a disinquinare.

Per quanto riguarda l'escavo dei rii, possiamo dichiararci soddisfatti, trattandosi di uno degli argomenti che anche nella nostra proposta di legge (firmata anche da ambientalisti come Cederna, Tiezzi e Fachin Schiavi) si trovava al primo posto.

Al contrario, non possiamo dichiararci soddisfatti per quanto attiene l'incentivazione alla locazione degli immobili, il diritto di prelazione riservato al comune ed il blocco degli sfratti a Mestre. Queste erano tutte proposte che il consiglio comunale aveva già affrontato e sottoposto alla nostra attenzione; esse dimostrano quanto grave sia il problema della casa all'interno della città storica di Venezia.

A proposito dell'area di San Basilio, ci auguriamo che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno che la nostra Commissione ha presentato e che dal concerto tra i vari ministeri possa scaturire un risultato positivo.

La finalizzazione dei fondi di questa legge dovrebbe dare risultati visibili in breve tempo, dimostrando che il Parlamento ha fatto qualcosa di concreto per Venezia. Infine, esprimo il mio rammarico per quanto affermato dalla I Commissione affari costituzionali in relazione al personale del Magistrato alle acque, nonostante i pareri positivi precedentemente espressi.

GIAN FRANCO ROCELLI, *Relatore*. Signor presidente, il gruppo della democrazia cristiana, pur tenendo conto del fatto che questo finanziamento è sostanzioso, osserva che esso rappresenta soltanto il 10 per cento delle necessità previste dal piano complessivo per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna. Tuttavia, come ho già detto nella mia relazione introduttiva, si tratta del più ampio sforzo finanziario compiuto dal Governo italiano: di questo dobbiamo dargli atto, anche per un senso di giustizia in riferimento alle critiche, che in passato avevamo espresso.

Gli interventi che abbiamo approvato – a mio avviso – non stravolgono la filosofia degli interventi per Venezia dal momento che essi sono compresi negli impegni che il comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 ha già assunto. Questa normativa rinvia alcune considerazioni in relazione alla chiusura delle bocche di porto, ma non le esclude in maniera assoluta.

Desidero infine precisare che la legge per Venezia fu concepita con speciale riguardo alla necessità di impedire che le acque alte eccezionali danneggiassero l'incomparabile ambiente ed il patrimonio storico di Venezia. Questo resta anche il nostro obiettivo prioritario, con la rivitalizzazione socioeconomica della città, poiché – in caso contrario – Venezia diventerebbe una città-museo, una sorta di Pompei, mentre vogliamo che essa rappresenti la città dell'uomo, viva per arte, cultura e lavoro.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur non essendo previsto in questa fase del dibattito un intervento del Governo, desidero intervenire brevemente per ringraziare il relatore per il suo intelligente contributo alla stesura di questo provvedimento, nonché lei, signor presidente, per la tenacia dimostrata da tutta la Commissione nell'esame che sta per concludersi. Il Governo, dal canto suo, ha compiuto uno sforzo finanziario notevole soprattutto perché, pur nelle difficili condizioni della finanza pubblica, si è messo in moto un meccanismo che, onorevole Cecchetto Coco, non deve minimamente meravigliare. Quello dei mutui, infatti, è un meccanismo che, comunque, produce gli effetti desiderati.

Esso non è improprio, è semmai un modo per allentare nel tempo l'indebitamento, tanto è vero che il Ministero del tesoro lo ha adottato anche in relazione ad altre situazioni, ugualmente rilevanti ed urgenti.

Le congratulazioni vanno indirizzate alla Commissione nel suo insieme, perché ha saputo coniugare l'esigenza dell'intervento su Venezia con quella, ugualmente prioritaria, di una armonizzazione dei singoli interventi, in modo da assicurare la difesa, la tutela e, nello stesso tempo, la vivibilità di Venezia, che rimane un patrimonio universale.

In questa direzione viene esaltato l'impegno del Governo, che tra l'altro aveva presentato per iniziativa del ministro Prandini un disegno di legge supportato da un consistente impegno finanziario e nello stesso tempo aveva previsto gli interventi nei settori specifici nell'ambito di un altro disegno di legge.

Nel raccomandare l'approvazione del provvedimento, invito sommessamente tutti i membri della Commissione ad attivarsi – il Governo in questa direzione farà la sua parte – presso l' altro ramo del Parlamento, al fine di arrivare ad una sollecita e definitiva approvazione del provvedimento prima della chiusura della legislatura.

PRESIDENTE. Mi associo alle parole di ringraziamento che il sottosegretario D'Amelio ha voluto rivolgere all'impegnato lavoro dell'onorevole Rocelli, dei membri del Comitato ristretto e di tutta la Commissione, per fare in modo che il riferimento del relatore alla città di Pompei non possa mai verificarsi, ma Venezia possa essere una città viva e dinamica, come del resto tutto il mondo sollecita.

Ritengo che occorra estendere il ringraziamento a tutti i funzionari e collaboratori della Commissione, nonché ai funzionari del Servizio stenografia, che abbiamo impegnato in orari alquanto diversi da quelli che in genere rappresentano la norma.

Ritengo altresì che occorra sollecitare i funzionari della Commissione a trasmettere immediatamente il messaggio, affinché l'auspicio che noi tutti esprimiamo non corra il rischio di essere annullato.

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge *(Approvato dal Senato)* (5289); proposte di legge Rocelli ed altri (5779-*bis*); Cecchetto Coco ed altri (6211) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna (5289-5779-*bis*-6211):

Presenti	43
Votanti	41
Astenuti	2
Maggioranza	22

Hanno votato *sì*	39
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alborghetti, Angeloni, Bonfatti Paini, Bonsignore, Bortolani, Boselli, Botta, Bulleri, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, D'Addadrio, D'Alia, D'Ambrosio, D'Angelo, Del Bue, Ermelli Cupelli, Galli, Gottardo, Grosso, Leoni, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Mensurati, Milani, Nucara, Pellicani, Piermartini, Polverari, Rocelli, Santuz, Sapio, Serafini Massimo, Tancredi, Testa Enrico, Travaglini, Zamberletti e Zolla.

Si sono astenuti:

Cecchetto Coco e Ronchi.

La seduta termina alle 21,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 7 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

Dichiarazione di voto finale.

GIOVANNI PELLICANI. Desidero dichiarare subito il voto favorevole del nostro gruppo alla proposta di legge che ho sottoscritto assieme ai colleghi Rocelli e Santuz, e giunge ora alla fase finale, mentre sta per concludersi una legislatura scossa da forti tensioni e vissuta all'insegna dell'incertezza che anche in queste ore si fa sentire.

È doppiamente significativo che si siano potuti evitare gli ostacoli che hanno caratterizzato il nostro lavoro. Auguriamoci, pertanto, con l'impegno profondo di tutti i gruppi, e pur nel rapporto dialettico rivelatosi alla fine positivo, che questo nostro lavoro possa sfociare nei prossimi giorni, nell'approvazione definitiva al Senato della Repubblica.

Io credo che sia opportuno cogliere l'occasione della dichiarazione del voto anche per ricostruire, sia pure per sommi capi, la storia di questo provvedimento, proprio perché, come tutti sappiamo, il suo percorso non è stato lineare: anzi. È stato un percorso a volte carsico, e all'opinione pubblica potrebbe non risultare chiaro come mai si stia giungendo ad una conclusione positiva.

Credo tra l'altro che dobbiamo adoperarci perché resti negli atti parlamentari una traccia più consistente sia delle motivazioni che stanno alla base di questo provvedimento sia delle circostanze che ne consentiranno — io mi auguro — la approvazione definitiva nonostante le difficoltà di varia natura che abbiamo incontrato.

Forse è bene ricordare che trova oggi coronamento positivo una iniziativa parlamentare iniziata nel novembre 1990 (il cosidetto disegno di legge Prandini) che, da un lato, era attuativo degli stanziamenti della legge finanziaria 1989 e dall'altro introduceva modificazioni alla legislazione vigente.

Come abbiamo già detto e dimostrato in altre occasioni, alcune proposte erano condivisibili ed altre no. Quasi tutte le proposte, attraverso un provvedimento assai discutibile scelto dal Gverno (« il noto maxidecreto ») che determinò così un sensibile allungamento dei tempi, furono trasfuse in quella che oggi è la legge n. 360 del 1991, subendo anche positive modificazioni. Per inciso, mi pare si possa rilevare come ora appaia evidente l'inutilità dell'introduzione di norme volute allora (cito per tutte l'estenzione della connessione e la previsione di ulteriori consorzi) che non consentirono una convergenza unitaria, con il rischio, di indirizzare su un binario morto il treno che si era faticosamente messo in moto.

Del primitivo provvedimento (atto Camera 5289) restavano in essere i seguenti punti: la ripartizione della spesa prevista in 550 miliardi, secondo lo schema della legge 29 novembre 1984, n. 798; le norme riguardanti il nuovo inquadramento del personale del Ministero dei lavori pubblici impiegato al Magistrato delle acque (e

che stamani — nel provvedimento al nostro esame — la Commissione affari costituzionali ha ritenuto incompatibili; per questo esprimiamo, con la nostra meraviglia, il nostro rammarico); l'istituzione dell'ufficio di coordinamento — e questo era l'aspetto più preoccupante — che si configurava come braccio operativo del Ministero dei lavori pubblici, stravolgendo così lo spirito e la lettera della legge n. 798, andando in senso opposto a quello che secondo noi deve essere il senso di marcia della revisione della legge speciale.

Da parte nostra chiedemmo di stralciare quella norma, rinviando alla discussione sulla revisione della legge speciale eventuali innovazioni legislative e ci dichiarammo favorevoli a concedere immediatamente la sede legislativa ad un provvedimento che così diventava solo di spesa.

Ci ispiravamo, e ci ispiriamo, ad una linea che abbiamo perseguito coerentemente: bisognava porre fine alla politica dei « pannicelli caldi » o dei provvedimenti parziali e bisognava muoversi nella direzione di una revisione radicale delle leggi speciali. La situazione di Venezia e della sua laguna richiedeva e richiede il perseguimento di tale linea e perciò proponemmo, nel luglio 1989, una commissione d'indagine; e peraltro nella stessa direzione andavano le proposte di legge del collega Cederna e del senatore Riva.

Non mancarono allora incomprensioni, accuse ingiuste. Il nostro non fu un meschino calcolo, ma una valutazione realistica, del tutto diversa dal massimalismo di cui fummo accusati da « salvatori » di cattiva lega, che trovarono purtroppo eco anche su organi autorevoli della stampa italiana. Si tratta di una valutazione realistica che colloca nella prossima legislatura il momento della revisione radicale della legge speciale. Nella fase attuale si doveva, invece, come in parte si è fatto, mettere a punto con la Commissione d'indagine una strategia innovativa e garantire, nel frattempo, le risorse per proseguire gli interventi per la salvaguaria fisica, per il risanamento ambientale e abitativo e per la rivitalizzazione economica.

Ci eravamo impegnati a concedere la sede legislativa e così abbiamo fatto, ma siamo andati anche più in là, sottoscrivendo la legge e dimostrando così più chiaramente la nostra volontà.

La legge finanziaria che in un primo tempo ci impose con le primitive riduzioni (oltreché a causa della sessione di bilancio) una pausa dei nostri lavori, ha da parte sua determinato, con le innovazioni positive introdotte al Senato — e di ciò va dato il dovuto riconoscimento all'opera intelligente del senatore Cortese — una situazione più favorevole. La sorte ha voluto che una cattiva finanziaria non punisse Venezia.

Con la trasformazione degli stanziamenti in limiti di impegno le possibilità di spesa sono notevolmente aumentate dando così la possibilità di formulare una vera e propria « legge ponte », tale da congiungere una fase che, per unanime riconoscimento, si è chiusa, ed una fase nuova, che si può aprire positivamente se sapremo o, meglio, se il Parlamento che si insedierà nei prossimi mesi saprà avviare.

Rinviamo ad un altro momento la valutazione sulla fase che si è chiusa. È certo, tuttavia, che il contesto della situazione veneziana

è radicalmente mutato. La città di Venezia è andata modificandosi in senso spaziale e nel tempo è mutato il quadro nell'ambito del quale i nuovi processi si sono avviati. La ristrutturazione produttiva ha investito in particolare i settori dell'industria pesante, massicciamente presenti nel polo di Marghera; l'espansione della civiltà industruale ha così raggiunto il suo punto critico. In tal modo è venuto sdrammatizzandosi il problema del nodo portuale-industriale di Marghera, anche se non mancano segnali preoccupanti che dovranno essere attentamente seguiti. In sostanza, il ruolo di Porto Marghera si colloca in uno scenario ricco di potenzialità e di prospettive innovative. Si pone cioè il problema di una riconversione strategica che può utilizzare il grande patrimonio umano esistente, spostandolo verso produzioni a tecnologia più avanzata.

Il centro storico di Venezia può accrescere il proprio ruolo per localizzazioni produttive (produzioni immateriali, ricerca, formazione), innescando un'alternativa allo sviluppo turistico che schiaccia la città stessa. Sono altresì importanti le conseguenze dei cambiamenti anche in termini territoriali e organizzativi: da vent'anni l'unitarietà delle funzioni di Venezia non esiste più. Non è immaginabile la ricostituzione della città con vecchie concezioni, perché il processo storico ha determinato una specializzazione più forte delle aree. Si apre la prospettiva di funzioni rare a livello regionale, per Venezia, Mestre e Padova.

Questo è il contesto che la nuova legislazione dovrà affrontare, fermo restando l'obiettivo prioritario della salvaguardia attiva che resta prioritario.

Un provvedimento-ponte è necessario per non creare vuoti pericolosi; esso deve muoversi con coerenza sia rispetto alle ragioni originarie della legislazione speciale sia rispetto ai nuovi obiettivi che, anche se non sono definiti, ormai s'intravedono; un provvedimento-ponte di cui alla fine tutti hanno compreso la rilevanza, non solo per la quantità delle risorse, ma perché queste possono essere mirate in direzione di iniziative e progetti in settori vitali (disinquinamento dell'intero bacino scolante, concentrazione massima di risorse nel settore della casa) che compensano largamente il mancato accoglimento in questa occasione di misure per incentivare la locazione o per escludere il diritto di prelazione. Si tratta di misure che potranno essere considerate, come già si è detto, in altra occasione.

Ma vi è un punto di novità assoluta che credo debba essere sottolineato: esso è rappresentato dalla spesa prevista per l'escavo dei rii, a proposito della quale va registrata una svolta. Si realizza in tal modo non solo un riequilibrio con le grandi opere (pure necessarie), la ripresa in termini aggiornati della tutela lagunare ed il risanamento « delle fondamenta ». Si coniuga così, almeno si spera, un'antica sapienza con quanto di nuovo si è elaborato in questi anni (anche se ciò è avvenuto con fatica) in un rapporto dialettico, teso tra versanti diversi della società e della cultura. È un rapporto dialettico necessario, quando non è rivolto a conquistare successi effimeri e a piantare qualche bandierina.

Non mi soffermo, per evidenti ragioni di tempo, su altri argomenti, come quello dell'università — in particolare — che potrà realizzare il completamento di un programma in un settore cruciale della vita cittadina e nazionale.

Ho lasciato per ultimo — solo per comodità di ragionamento — il capitolo che l'articolo 2 descrive con precisione: gli interventi volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, che rappresentano il cuore della legge. Forse è opportuno richiamare — anche per porre fine a polemiche che mi sono parse artificiose — il voto del comitato ministeriale *ex* articolo 4 della legge n. 798 del 1984, espresso nella seduta del 20 settembre 1990.

Che cosa si decise allora ? Credo sia utile riportare integralmente quanto risulta dal voto espresso nella seduta ricordata. Il Comitato ha affermato la necessità di passare alle successive fasi della progettazione di massima delle configurazioni delle bocche di porto sulla base di indicazioni contenute nel progetto preliminare che viene approvato all'unanimità, tenendo conto delle valutazioni emerse nel corso della discussione; di eseguire la « verifica di fattibilità del progetto *insulae;* di redigere « il progetto per la sostituzione del traffico petrolifero in laguna che ne preveda la estromissione »; di preparare « il progetto operativo per l'apertura alle maree delle valli da pesca ». Nella stessa sede è stata riconfermata la direttrice strategica riguardante la contestualità del piano di disinquinamento della laguna e « del progetto di salvaguardia che sta alla base del Progetto Venezia ». Tale voto costituisce, quindi, un importante approdo unitario di tutti i livelli istituzionali e delle amministraizoni dello Stato e rappresenta l'indirizzo da seguire. Ciò non significa che non esistano visioni e posizioni contrastanti alle quali dovrà esser riservata la più ampia attenzione, evitando, tuttavia, situazioni di stallo o, peggio, di paralisi.

La legge che stiamo per approvare si muove, quindi, in perfetta coerenza con quel voto; tale coerenza non è stata introdotta « l'altro giorno », come mi è parso di aver letto in qualche quotidiano della città, forse tratto in inganno dalle dichiarazioni della collega Cecchetto Coco che, lo comprendo, rivendica in termini imprecisi un suo ruolo.

Per esempio si è scritto che « le paratoie alle bocche di porto sono state rinviate ». In realtà esse sono rimaste dove le aveva collocate il voto del comitato che aveva giustamente subordinato ogni intervento di tale natura agli adempimenti che sono stati ricordati. Nessuno voleva (e a mio avviso neanche poteva) ignorare quella decisione né, tanto meno, nessuno voleva colpi di mano. Forse qualcuno fuori di qui li ha pensati; altri li hanno immaginati per giustificare positive e benvenute revisioni di giudizio quando ci si è resi conto che il problema dei tempi limitati non era una invenzione. La nostra parte, che è pronta al confronto, non poteva tollerare colpi di mano e non da oggi è particolarmente sensibile al problema della tutela e della salvaguardia attiva. Ho parlato di salvaguardia attiva e l'aggettivo non è casuale. Una difesa ferrea della pecularietà di Venezia e dell'ambiente lagunare deve porsi l'obiettivo della intangibilità di ciò che non deve essere mai compromesso; ma guai se

manca la consapevolezza che la salvaguardia e la conservazione comportano anche una sapiente capacità di innovazione.

Ho già detto che stiamo passando ad un'altra fase. Infatti, sta probabilmente per tramontare l'idea portualistica ed industriale di Venezia, che segnò alla fine del secolo scorso la Venezia insulare e, in questo secolo, la laguna e la terra ferma. Troppo spesso si è pensato di concludere, com'era ed è giusto, una fase, ma illudendosi di riportare una funzione pure necessaria ad altre dimensioni quantitative e qualitative, con un generico ed inconsistente richiamo al passato che è, a ben vedere, contraddistinto da una conservazione attiva.

Come ha ricordato in una magistrale conferenza Sergio Bettini fin dal 1954, Venezia è una città con il « suo carattere così perentoriamente artificiale », « una città tutta edificata dall'uomo, a cominciare dallo stesso suolo consolidato ed arginato per potervi erigere le proprie dimore ». « Salvare Venezia vuol dire quindi preservarne l'eccezionalità e l'innaturalità », come è stato detto, e questo è, da un lato, l'obiettivo mancato di questo secolo, ma, dall'altro, è forse oggi quello recuperabile. Questa idea nuova della preservazione, che si è fatta strada in questi ultimi anni, rendendo più preciso il carattere dello sviluppo possibile a Venezia, va più chiaramente individuata e ad essa si devono richiamare gli interventi che possono realizzarsi nel prossimo decennio e nel quale riteniamo debba concludersi la legislazione eccezionale.

È in questa direzione che bisogna lavorare utilizzando già questa legge che stanzia una mole inedita di risorse: 1700 miliardi. Lo stesso importo stanziato dal 1984. Il risultato non è casuale: è l'esito di un impegno multiforme, di una discussione che ha investito l'opinione pubblica, la stampa nella città, in Italia e nel mondo (basti pensare alla vicenda dell'Expo).

Ora tutti sono impegnati a intervenire abbandonando i vecchi metodi.

Dal 1984 ad oggi i finanziamenti sono aumentati fino a 1673 miliardi; le somme impegnate ammontano a 1523 miliardi; quelle effettivamente spese a 800 miliardi (il 53 per cento del totale). Francamente, un po' poco. La spesa media è di 100 miliardi all'anno. Non sfugge a nessuno che tutti i soggetti interessati dovrebbero innovare a partire dall'ideazione delle modalità di intervento.

La novità oggi è costituita dal fatto che vi sarà una continuità nei flussi di spesa che bisogna sfruttare pienamente. Nessuno ormai può ripararsi dietro comodi alibi, come spesso è avvenuto.

Si è detto in questi mesi che il Parlamento abbandona Venezia. Non mi pare sia vero. Paradossalmente un Parlamento che ha attraversato una fase di crisi, a volte di caduta di ruolo, che è stato, ed è anche in queste ore, al centro di attacchi non ammissibili, ha dato prova, con Venezia, di poter esser vitale, di essere in grado di fornire risposte. Lo ha fatto con l'Expo (anche se mi rendo conto che l'atteggiamento del Governo, delle forze politiche è stato diverso), lo ha fatto votando la legge n. 360 del 1991, lo sta facendo con la Commissione di indagine che mi auguro si possa concludere nonostante il tempo a disposizone sia ormai poco, lo fa approvando questi provvedimenti.

Se siamo preoccupati per la fase di possibile sconvolgimento delle istituzioni, vogliamo tuttavia trarre auspicio dal comportamento positivo che si è registrato verso Venezia, affinché si apra una nuova stagione del sistema politico che possa espandere e arricchire la vita democratica, e renda più incisivo il ruolo insostituibile del Parlamento.